Crediti d'imposta energia maturati nel terzo e quarto trimestre dell'anno 2022

Facciamo seguito alla nostra precedente <u>circolare n. 342 del 21.06.2023</u> per informare le aziende che con un avviso del 26 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato la preannunciata <u>riapertura del canale telematico ai fini della presentazione della comunicazione dei crediti d'imposta energia e gas maturati nel secondo semestre 2022.</u>

Tale riapertura è correlata alla risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023, in cui l'Agenzia ha affermato la possibilità di applicare l'istituto della **remissione in bonis** alla comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l'acquisto di prodotti energetici.

In sintesi, la citata risoluzione ha affermato che l'adempimento di cui all'art. 1 comma 6 del DL 176/2022 non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti; la sua omissione, infatti, non ne inficia l'esistenza, ma ne inibisce l'utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.

Si tratta, dunque, di un adempimento di **natura "formale"** al quale è possibile applicare la remissione in bonis ai sensi dell'art. 2 del DL 16/2012.

L'Agenzia delle Entrate, nell'apposita sezione del proprio sito dedicata ai "Bonus imprese prodotti energetici" e nello specifico nella sottosezione relativa alla comunicazione in esame, ha fornito **ulteriori indicazioni**, distinguendo l'ipotesi di mancata presentazione della comunicazione da quella di comunicazione errata.

In particolare, viene precisato che coloro che non hanno trasmesso la suddetta comunicazione entro il termine del 16 marzo 2023 possono farlo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, previo versamento della sanzione di 250 euro tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo "8114".

Diversamente, coloro che intendono **correggere** una comunicazione errata devono:

- prima annullare tale comunicazione (cfr. punto 2.5 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 44905 del 16 febbraio 2023);
- quindi versare la suddetta sanzione e poi inviare la comunicazione corretta.
 - Si rammenta che, in ogni caso, i crediti d'imposta devono essere utilizzati in compensazione, tramite modello **F24**, entro i termini stabiliti dalle relative disposizioni.

Riguardo ai crediti d'imposta energia e gas relativi ai periodi oggetto della comunicazione in commento (terzo e quarto trimestre 2022), l'Agenzia delle Entrate, nella citata risoluzione n. 27/2023, ha rilevato che, considerando che tali crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/97 entro il 30 settembre 2023 (art. 1 comma 3 del DL 176/2022), la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l'utilizzo del credito:

- non può essere effettuata oltre il suddetto termine del 30 settembre 2023;
- comunque va eseguita prima dell'utilizzo in compensazione del credito.

Remissione in bonis entro il 30 settembre

Quanto alle modalità di **presentazione**, la comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda "Software per la comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022" e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia, seguendo il percorso: "Servizi — Agevolazioni — Crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti energetici".

(RP/rp)